

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Riscatto per perdita requisiti di partecipazione

DATI DELL'ADERENTE

In questa sezione devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente e l'indirizzo di residenza; resta a discrezione dall'aderente indicare un recapito telefonico fisso/mobile e un indirizzo di posta elettronica.

Si fa presente che l'indirizzo di residenza indicato dall'aderente - salvo diversa esplicita indicazione - sarà quello al quale il Fondo Pensione spedisce eventuali comunicazioni inerenti alla pratica di riscatto (ad es. richieste di integrazioni documentali, comunicazione in caso di erogazione di prestazione, ecc.).



Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

OPZIONE EROGAZIONE

Deve essere indicata una sola percentuale e una sola motivazione.

Si ricorda che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza **nel solo caso di passaggio a settori diversi da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo**. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, bisogna indicare sempre la motivazione di cessazione lavorativa.

Il trattamento fiscale delle differenti tipologie di riscatto è assai differenziato. La scelta della motivazione è determinante ai fini della tassazione applicata in sede di conteggi fiscali come si può evincere dalla tabella seguente.

TIPOLOGIA EROGAZIONE	MOTIVAZIONI	tassazione applicata per periodo contributivo		
		(M1) Fino al 31/12/2000	(M2) Dal 01/01/2001 al 31/12/2006	(M3) Dal 01/01/2007
RISCATTO IMMEDIATO 50% 90% 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Dimissioni volontarie (non per pensionamento) • Risoluzione consensuale (non per pensionamento) • Licenziamento • Scadenza contratto tempo determinato • Cambio inquadramento per passaggio a dirigente 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE DEFINITIVA AL 23%
	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio contratto • fallimento azienda • pensionamento con iscrizione al fondo minore di 5 anni • Cessazione del rapporto di lavoro preceduta da cassa integrazione ordinaria/straordinaria 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE DEFINITIVA AL 23%
	Licenziamento collettivo ex L. 223/91 (già mobilità) / esodo incentivato ex Art. 4, L. 92/12	<p>OPZIONE 50% e 90% Se per il disinvestimento del primo 50% della posizione, concorrono M1, M2 ed M3, su M1 ed M2 si applica la TASSAZIONE SEPARATA e su M3 la TASSAZIONE DEFINITIVA al 15%, con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%. Al restante 40% si applica la TASSAZIONE SEPARATA. Se per il disinvestimento del primo 50% della posizione, concorrono M1 e parte di M2, su M1 ed M2 si applica la TASSAZIONE SEPARATA. Al restante 40% si applica la TASSAZIONE ORDINARIA sulla quota residua di M2.</p> <p>OPZIONE 100% Se per il disinvestimento della prima metà della posizione, concorrono M1, M2 ed M3, su M1 ed M2 si applica la TASSAZIONE SEPARATA e su M3 la TASSAZIONE DEFINITIVA al 15%, con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%. Sulla seconda metà si applica la TASSAZIONE SEPARATA. Se per il disinvestimento della prima metà della posizione, concorrono M1 e parte di M2, su M1 ed M2 si applica la TASSAZIONE SEPARATA. Sulla seconda metà si applica la TASSAZIONE ORDINARIA per la quota residua di M2 e la TASSAZIONE DEFINITIVA AL 23% su M3</p>		
RISCATTO TOTALE 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Cessazione del rapporto di lavoro con successiva inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi • Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA AL 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, fino ad una aliquota minima del 9%.
RISCATTO PARZIALE 50%	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso dell'azienda a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi • Cessazione del rapporto di lavoro preceduta da cassa integrazione ordinaria/straordinaria • Cessazione del rapporto di lavoro con successiva inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi • Licenziamento collettivo ex l. 223/91 (già mobilità) / esodo incentivato ex art. 4, l. 92/12 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA AL 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, fino ad una aliquota minima del 9%.



Per approfondire il trattamento fiscale delle diverse prestazioni erogate dal Fondo Pensione si rinvia al "Documento sul regime fiscale" allegato alla Nota informativa

DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

Data 1° iscrizione – Va indicata la data in cui l'aderente si è iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare.

Contributi non dedotti - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla richiesta di prestazione, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (*ad esempio: nella richiesta liquidazione di giugno 2018 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2017 e, se del caso, dei primi sei mesi del 2018*). Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.

COORDINATE CONTO BANCARIO O POSTALE A ME INTESTATO

Indicare le coordinate bancarie o postali (IBAN) del conto corrente presso cui deve essere effettuato il bonifico. È indispensabile riportare tutti i 27 caratteri che compongono l'IBAN, come riportati nell'estratto conto che si riceve dalla propria Banca. Nel caso di conto estero deve essere comunicato anche il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della Banca estera di accredito.

L'IBAN costituisce "l'identificativo unico" del beneficiario del pagamento pertanto si invita a verificare con attenzione l'esatta indicazione del codice IBAN. Il Fondo declina ogni responsabilità connessa all'errata indicazione dell'IBAN.



L'assenza del codice iban composto da 27 caratteri alfanumerici impedisce l'erogazione della prestazione

L'aderente dovrà contattare il Fondo nel caso in cui non disponga di un proprio conto corrente per l'accredito dell'importo dovuto.

DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Denominazione azienda e codice aziendale – Indicare il datore di lavoro ed il codice aziendale.

Data cessazione – è la data in cui si interrompe il rapporto di lavoro.

Importo ultima contribuzione versata o da versare a Cooperlavoro - Riportare sempre l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo e la relativa data in cui è stato/sarà versato.

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000 - È l'ammontare totale dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di € 309,87 (già Lire 600.00) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i "nuovi iscritti". Si precisa che il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere.

Aliquota Fiscale applicata al TFR liquidato in azienda – Da indicare esclusivamente per i "vecchi iscritti", cioè per coloro che alla data del 28 aprile 1993 erano iscritti ad un Fondo costituito antecedentemente il 15 novembre 1992. Con aliquota TFR si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.

ULTERIORI IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ADERENTE**RISCATTO 50% o 90% del maturato, mantenendo attivo lo stato di iscrizione al Fondo**

Può essere richiesto per una delle motivazioni analiticamente elencate nella sezione 2 del modulo.

Nel caso di riscatto immediato del 50% o 90% il lavoratore mantiene la qualifica di aderente e l'anzianità di iscrizione. Se permane la situazione di "perdita dei requisiti di partecipazione" potrà successivamente chiedere il riscatto totale della posizione residua mantenuta presso il Fondo.



La richiesta di riscatto immediato del 50% o 90% non è reiterabile

RISCATTO TOTALE

Può essere richiesto per una delle motivazioni analiticamente elencate nella sezione 2 del modulo.

In caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 – a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell'attività lavorativa – o di cessazione dell'attività lavorativa seguita da inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi è necessario allegare idonea documentazione attestante l'invalidità permanente (certificazione Inps o Inail) ovvero l'inoccupazione perdurante (es. certificazione del Centro per l'impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione e l'attestazione di permanenza del relativo status).

Il riscatto totale per invalidità permanente può essere esercitato solo qualora l'evento invalidante si verifichi in data successiva a quella dell'iscrizione al Fondo e, cioè, sia sopravvenuto rispetto all'adesione (il medesimo principio riguarda anche le altre fattispecie di riscatto previste dall'articolo 14, comma 2, del D. Lgs. n. 252/2005: inoccupazione, licenziamento collettivo, cassa integrazione guadagni, ecc.).



L'esercizio del RISCATTO TOTALE comporta l'uscita dal sistema di previdenza complementare. In caso di nuova adesione, anche allo stesso Fondo Pensione, la data di ingresso al sistema di previdenza complementare decorrerà dalla data di ultima iscrizione, con particolare effetto sulle prerogative dell'aderente collegate all'anzianità di iscrizione.

RISCATTO PARZIALE

Può essere richiesto per una delle motivazioni analiticamente elencate nella sezione 2 del modulo.

In caso di assoggettamento dell'aderente a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi è necessario allegare apposita dichiarazione del datore di lavoro attestante la sussistenza dei predetti requisiti ovvero fornire copia del provvedimento adottato dalla competente autorità amministrativa. Il riscatto parziale in questione è ammissibile anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni ogniqualvolta risulti definito ex ante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi.

Qualora la cessazione dell'attività lavorativa sia stata preceduta dall'assoggettamento dell'aderente ad una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, il riscatto parziale è ammissibile indipendentemente dalla durata della procedura medesima.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa seguita da inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi si veda quanto indicato riguardo il RISCATTO TOTALE per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

In caso di cessazione dell'attività lavorativa a seguito di ricorso da parte datore di lavoro a licenziamenti collettivi è necessario allegare copia della comunicazione del datore di lavoro in cui sia esplicitamente richiamata la disciplina prevista dalla Legge n. 223/91.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa a seguito di ESODO INCENTIVATO ex Art. 4, L. 92/12 (c.d. Isopensione) è necessario allegare apposita documentazione (accordo tra datore di lavoro e lavoratore, documentazione Inps, ecc...).



AVVERTENZA

Il disinvestimento della posizione individuale e la liquidazione della prestazione

Il patrimonio di ciascun comparto del Fondo è suddiviso in quote. Il valore della quota viene determinato l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. Le contribuzioni sono trasformate in quote e frazioni di quote sulla base del valore di quota assunto alla fine del mese in cui le contribuzioni stesse sono state regolarmente accreditate sulle posizioni individuali degli iscritti. Fanno eccezione a tale regola i contributi pervenuti successivamente alla richiesta di prestazione. Per tali contributi il Fondo non procede all'attività di investimento e successivo disinvestimento ma opera secondo le procedure di seguito illustrate.

RISCATTO TOTALE – L'importo oggetto di riscatto totale è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo al momento in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al riscatto totale. Il modulo, debitamente sottoscritto e compilato in tutte le sue parti, deve pervenire al Fondo **entro il giorno 20 di ciascun mese**. Le richieste che pervengono al Fondo oltre il predetto termine sono liquidate al valore quota del mese successivo. Ricevuto il modulo entro il termine stabilito e verificata la sussistenza delle condizioni che danno diritto al riscatto totale, il Fondo opera il disinvestimento della posizione maturata dall'iscritto al valore quota dell'ultimo giorno del mese di riferimento. L'importo ottenuto dal disinvestimento viene depositato su di un conto corrente intestato al Fondo e, durante il periodo di giacenza e fino alla liquidazione, non matura alcun tipo di interesse né viene gravato da alcun tipo di onere o spesa. Le eventuali contribuzioni incassate dal Fondo per conto dell'iscritto in occasione della valorizzazione di disinvestimento della posizione sono corrisposte all'iscritto unitamente alla prestazione principale, senza condizionare le stesse ad un preventivo investimento e successivo disinvestimento.

Analoga operatività è adottata anche in riferimento alle contribuzioni che dovessero affluire successivamente alla liquidazione della posizione previdenziale. Infatti, nell'ipotesi in cui il Fondo, in occasione della verifica dei requisiti per ottenere il riscatto totale, rilevi la presenza di ritardi e/o omissioni nei versamenti contributivi ovvero la sussistenza di altre cause che non permettono di liquidare l'intero importo spettante, opera una prima liquidazione avente ad oggetto l'importo disponibile sulla posizione dell'iscritto, rimandando la corresponsione degli importi ulteriori ad una liquidazione aggiuntiva ad avvenuto incasso delle contribuzioni.

Per ragioni di economicità e di ottimizzazione della gestione amministrativa, qualora le contribuzioni successive alla liquidazione della posizione generino degli importi inferiori o uguali a € 15,00 (quindici/00), il Fondo non effettua alcuna liquidazione/trasferimento aggiuntivi, posto che la predetta contribuzione sarebbe pressoché interamente assorbita dalle spese di liquidazione.

RISCATTO 50%, 90% E RISCATTO PARZIALE – Il disinvestimento della posizione individuale a seguito delle richieste di riscatto del 50%, del 90% e parziale pervenute al Fondo **entro il giorno 20 di ciascun mese**, viene effettuato sulla base del valore quota della fine del medesimo mese. Le richieste pervenute al Fondo oltre il predetto termine sono liquidate sulla base del valore quota del mese successivo. Presupposto del rispetto della tempistica di disinvestimento sopra descritta è la completezza e regolarità delle richieste di riscatto del 50%, del 90% e parziale.

PER INFORMAZIONI CHIAMARE

**199 280909**

Il costo del servizio legato al numero 199 28 09 09 è paragonabile, per chi chiama da rete fissa, a quello di una chiamata urbana:

- da rete fissa 2,4 centesimi di euro al minuto e di 6 centesimi di euro alla risposta (iva inclusa);
- da rete mobile di 15 centesimi di euro alla risposta, per la conversazione dipende dal gestore di appartenenza (iva inclusa)

MODULO CREDITO IMPOSTA IRPEF D.L. 66/2014

(D.L. 66/2014, Circ. AE n.8/E 28/04/2014, Circ. AE n.9/E 14/05/2014, Ris. AE 48/E 07/05/2014)

Il sottoscritto												
Cognome						Nome						
Codice Fiscale												

con riferimento alla richiesta di riscatto per *volontà delle parti*, **RICHIEDE** al Fondo di **NON** applicare il credito previsto dal D.L. 66/2014, al fine di evitare il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.

Data _____

Firma dell'Aderente _____



Il DL 66/2014 e le Circolari dell'Agenzia delle entrate 8/E/2014 e 9/E/2014 impongono il riconoscimento del bonus in modo automatico. Pertanto nel caso in cui il bonus non spettasse, lo stesso andrebbe restituito mediante un'operazione di conguaglio al momento della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730. Il bonus viene quindi applicato dal Fondo in modalità provvisoria, mentre solo al momento della dichiarazione dei redditi tramite modello 730 sarà possibile verificare l'effettiva spettanza del diritto al credito.



Si ricorda che i redditi derivanti dal riscatto volontario per i versamenti effettuati fra il 2001 e il 2006 subiscono un'imposta a titolo provvisorio e dovranno essere quindi inseriti nella dichiarazione dei redditi al fine del calcolo dell'imposta definitiva.